Pubblicato il 09/09/2026

N. 06851 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01576/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2026, proposto da Service Med S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- Zuccato HC S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) della Regione Liguria e l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, non costituite in giudizio;

nei confronti

di Sanacilia Service S.r.l. e Ferrero Med S.r.l., non costituite in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, 3 dicembre 2025, n. 1337.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Zuccato HC S.r.l. e della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2026, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. – Con bando di gara del 24 dicembre 2021, è stata indetta la procedura per l'affidamento della fornitura in noleggio di "*Sistemi antidecubito*" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e alla A.U.S.L. Valle d'Aosta articolata in nove lotti funzionali.
Dopo una prima aggiudicazione e un annullamento in autotutela, la Regione Liguria ha rinnovato la valutazione dei lotti 2, 3, 4, 5 e 9 confermando l'aggiudicazione in favore di Service Med S.r.l..
2. – Tali esiti sono stati impugnati dalla odierna controinteressata Zuccato HC S.r.l. con rituale ricorso innanzi al T.A.R. per la Liguria.

2.1. – Il Tribunale Amministrativo Regionale, previo esperimento di apposita verificazione, ha in parte accolto il ricorso con la sentenza n. 747 del 4 novembre 2024 rilevando che, dalla verificazione effettuata, i dati sullo scarico dinamico delle pressioni, sui quali si era basata originariamente la Commissione, risultavano differenti rispetto alla risultanze della verificazione, quindi si ravvisava la necessità di riattribuire i relativi punteggi tramite una Commissione composta da membri esperti e in diversa composizione, poi nominata con provvedimento direttoriale n. 8165 del 9 dicembre 2024.

In dichiarata esecuzione della predetta pronuncia, il RUP, dopo aver nominato la Commissione, ha chiesto alle società Sanacilia Service S.r.l. e Ferrero Med, regolarmente ammesse nella graduatoria che aveva determinato l'aggiudicazione annullata dal T.A.R., se le stesse intendessero confermare le offerte presentate e le predette società hanno comunicato la propria rinuncia al prosieguo della procedura con conseguente riformulazione della graduatoria.

2.2. – *Medio tempore*, avverso la predetta sentenza n. 747/2024 Zuccato ha proposto ricorso in appello, allibrato al N.R.G. 1256/2025 e poi rigettato in via definitiva da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 4774 del 3 giugno 2025 che ha confermato l'obbligo di riesame di tutte le offerte nonostante le pregresse rinunce di due concorrenti.

Sicché, sempre nelle more del giudizio di appello, con decreto dirigenziale del 18 aprile 2025, n. 2964-2025 è stata disposta l'aggiudicazione a Zuccato del lotto 4, precedentemente assegnato a Service Med, e dei lotti 2, 3 e 9 nuovamente a Service Med.

3. – L'aggiudicazione del lotto 4 è stata impugnata da Service Med innanzi al T.A.R. per la Liguria con plurime censure, tutte disattese con la sentenza di rigetto quivi impugnata.

Service Med è insorta avverso la decisione del T.A.R. ligure riproponendo, previa istanza sospensiva, il piano delle censure di primo grado, così di seguito articolate.

3.1. – "*Violazione del "principio dell'invarianza" e anomalia dell'offerta di Zuccato*".

L'appellante lamenta l'omessa verifica dell'anomalia dell'offerta in conseguenza della surrettizia applicazione della disposizione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016 che esenta da tale verifica in presenza di due sole offerte: soggiunge Service Med che la platea delle offerte si sarebbe ridotta a due solo a seguito delle rinunce degli altri operatori, sopravvenute però in momento successivo alla prima aggiudicazione, dunque in spregio del principio di invarianza che sterilizzerebbe ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (cd. principio di invarianza *ex* art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016, poi trasfuso nell'art. 108, co. 12, d.lgs. n. 36/2023).

Così opinando il primo giudice avrebbe anche infranto il primo giudicato di annullamento che aveva esplicitamente affermato che il riesame, pur con la presenza di Ferrero Med e Sanacilia, non avrebbe potuto comportare alterazioni per effetto del consolidamento delle valutazioni rispetto a tali concorrenti.

Tale violazione avrebbe comportato l'indebita pretermissione della verifica di anomalia – anomalia che a detta dell'appellante emergerebbe *ictu oculi* in quanto l'offerta di Zuccato non sarebbe in grado di garantire un utile anche di poco superiore o pari allo zero, comportando per converso una compressione dei costi per la gestione dell'appalto, in particolare quelli del costo della manodopera dedicata alla commessa, dei costi del trasporto e dei costi della logistica rispetto al trattamento salariale minimo.

3.2. – "*Errata valutazione del criterio sulla modalità di scarico dinamico delle pressioni*".

L'appellante censura l'errata attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il parametro 4 sulla "*Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto anche in relazione alle differenti zone corporee (anche con diverse modalità)*" valevole 15 punti, di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico.

In sostanza, a fronte di una previsione capitolare del tutto generica ("*Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto anche in relazione alle differenti zone corporee (anche con diverse modalità)*"), la Commissione avrebbe mescolato elementi disomogenei e cioè il picco pressorio, la pressione media e la superficie dell'area di distribuzione delle pressioni, senza neppure comprendere che la presenza contestuale di "*bassi valori di picco pressorio e di pressione media ed un alto valore nell'area di distribuzione delle pressioni*" non sarebbe ottenibile anche alla luce dei dati rilevati dal T.A.R. con riferimento specifico al lotto 4 in quanto l'alternativa da valutare in termini qualitativi è "*tra una pressione massima più bassa, ma con valori pressori mediamente superiori, oppure un presidio con una media pressoria inferiore, ma con punte più elevate*", mentre l'area di distribuzione della pressione dipende dalla distribuzione della forza applicata al materasso.

3.3. – "*Errata valutazione del parametro "Progetto di informatizzazione del servizio*".

L'appellante censura l'errata attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il parametro 3.1 riguardante il "*Progetto di informatizzazione del servizio: richieste, dismissioni, informazioni e reportistica delle attività di noleggio*" valevole 8 punti nonché l'illegittimità per mancata presa visione della *demo* come previsto dal Disciplinare in relazione agli artt. 95 e 30 d.lgs. n. 50/2016 nonché in relazione all'art. 5 del Capitolato speciale.

Obietta, in particolare, l'appellante che i dati sintetizzati dalla Commissione si sarebbero concentrati su elementi non contemplati dal criterio valutativo e cioè l'"*infrastruttura*", la "*sicurezza*" e la "*privacy*" nonché l'"*integrazione SIO*" (e cioè l'integrazione del sistema proposto con quello del Sistema Informatico Ospedali).

3.4. – "*Errata valutazione del parametro "Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati*".

Service Med stigmatizza l'errata attribuzione del punteggio per quanto riguarda il parametro 1 sulla "*Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati*", relativamente al "*Progetto organizzativo proposto dal Fornitore in relazione all'erogazione dei servizi che dovrà contenere almeno le seguenti caratteristiche:* (…) *b) Progetto di formazione, addestramento, aggiornamento del personale (specificare modalità, contenuti e durata)*" con particolare riferimento all'art. 95 d.lgs. n. 50/2016 in relazione all'art. 30 del d.lgs. cit. e all'art. 5 del Capitolato speciale.

L'appellante lamenta, in particolare, che Zuccato avrebbe conseguito un punteggio pari a 7 - a fronte dei 5,96 punti di Service Med - laddove per il criterio di attribuzione del punteggio relativo all'attività formativa, la stessa descrizione dell'offerta Service Med riportata nel verbale non giustificherebbe, pur in presenza dell'altro criterio sulla consegna, ritiro e manutenzione (stante la parità di possesso delle certificazioni di qualità) il punteggio ivi attribuito rispetto a quello di Zuccato.

3.5. – "*Errata valutazione del criterio "Versatilità e dimensioni"*".

La prospettazione censoria denuncia l'erroneità dell'attribuzione dei punteggi discrezionali concernenti il parametro 9 con particolare riferimento al "*Principio di funzionamento*" in ordine alla modalità di attribuzione relativa alla "*Versatilità e dimensioni*" valevole complessivamente quattro punti con riferimento all'art. 95 in relazione all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, all'art. 5 del Capitolato speciale e all'art. 14.2.2, paragrafo 10, riguardante la "*Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici*".

Segnatamente, Service Med si duole del fatto che la Commissione, stante il tempo intercorso tra la prima aggiudicazione risalente al 30 giugno 2023 ed il provvedimento successivamente assunto per l'aggiudicazione attualmente impugnata del 18 aprile 2025, avrebbe dovuto verificare l'aggiornamento tecnologico del prodotto "Up Air"

di Service Med che attualmente dispone della varietà di dimensioni almeno pari a quella offerta da Zuccato, la quale è stata premiata con due punti in più.

3.6. – "*Mancata indicazione dei costi della manodopera*".

Service Med contesta l'illegittimità dell'aggiudicazione per mancata indicazione dei costi della manodopera da parte del concorrente aggiudicatario *ex* art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, e, in subordine, l'illegittimità della procedura per mancata indicazione dei costi della manodopera nel progetto *ex* art. 23, co. 15, d.lgs. n. 50/2016, anche in relazione all'art. 14.2.4 del Disciplinare e al Progetto di gara.

L'appellante insiste nella censura inerente al mancato sostegno probatorio dell'allegazione di controparte, avallata dal giudice di prime cure, secondo cui nel documento telematico di offerta Zuccato avrebbe indicato gli oneri della manodopera di € 65.957,53, oltre a costi della sicurezza per € 3.205,00.

3.7. – "*Errata suddivisione dei lotti*".

L'appellante insiste nel censurare, in via subordinata, la previsione di lotti funzionali e non di lotti geografici omnicomprensivi, come era stato richiesto da alcuni operatori in sede di consultazione preliminare di mercato *ex* art. 66 d.lgs. n. 50/2016, onde ottimizzare le economie di scala degli operatori.

3.8. – "*Illegittimità della composizione della commissione*".

Secondo la prospettazione censoria la decisione di discostarsi dalla modalità di individuazione dei componenti della Commissione in base all'art. 77 d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che la stazione appaltante debba prefissare una disciplina specifica per la nomina dei commissari come avvenuto con delibera di Giunta regionale n. 3802 del 20 giugno 2021, non sarebbe giustificata in base alle motivazioni addotte dalla Stazione Unica Appaltante Regionale poiché la necessità di "*nominare soggetti 32 portatori di diverse esperienze professionali, di natura tecnica, sanitaria, gestionale ed amministrativa*", ripresa nella delibera n. 8165/2024, avrebbe potuto essere ben soddisfatta proprio applicando la deliberazione di Giunta n. 3802/2021 che prevede

esplicitamente la possibilità per la S.U.A.R. di segnalare alle aziende che devono proporre i candidati commissari "*eventuali professionalità specifiche che devono far parte della Commissione giudicatrice in base alle previsioni della lex* specialis".

3.9. – *In limine*, l'appellante ha rinnovato l'istanza istruttoria chiedendo che l'attribuzione dei punteggi correlati al criterio "*Principio di funzionamento*", individuato come modalità di attribuzione esclusivamente per la "*Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto anche in relazione alle differenti zone corporee (anche con diverse modalità)*", venga effettuata tramite C.T.U. onde valutare i dati acquisiti tramite la verificazione in modo terzo, scientifico ed imparziale.

4. – Si sono costituite nel giudizio di appello sia la Regione Liguria sia la controinteressata Zuccato che hanno resistito al gravame.

In occasione della discussione camerale nella camera di consiglio del 12 marzo 2026, le parti hanno convenuto per l'abbinamento al merito.

5. – Nelle more della cognizione di merito è stato definito il parallelo giudizio allibrato al N.R.G. 4860/2025 incardinato con riferimento ai lotti 2, 3 e 9: questa stessa Sezione, con sentenza n. 2236 del 17 marzo 2026, ha confermato la decisione di prime cure circa l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione della *regula iuris* coniata dall'art. 120, co. 13, c.p.a. secondo cui nel caso di presentazione di offerte per più lotti, è facoltà dell'operatore economico proporre impugnazione con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto. Il Collegio di appello ha, infatti, ritenuto che i vizi dedotti nella specie, pur formalmente identici, possono avere effetti e conseguenze diversi se calati nel contesto delle operazioni svolte dalla commissione di gara nelle attività di valutazione riguardanti ciascun lotto. La prefata pronuncia è stata gravata con ricorso per revocazione ed è attualmente *sub iudice*.

6. – In sede di scambi difensivi, Zuccato ha peculiarmente rilevato che tre vizi censurati da Service Med investono l'intera gara – segnatamente, la violazione del c.d. "*principio di invarianza*" e del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. n. 747/2024 confermata dalla sentenza di appello n. 4774/2025, l'errata attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il parametro 4 sulla presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto in relazione alle differenti zone corporee, infine, la surrettizia introduzione di nuovi criteri utilizzati per la valutazione del parametro "*Progetto di informatizzazione del servizio*". Indi, ha obiettato che, nell'ipotesi di scrutinio favorevole di tali censure – svolte dalla stessa Zuccato nel giudizio parallelo N.R.G. 4860/2025 definito con pronuncia di rito - l'intera gara dovrebbe essere annullata indipendentemente dall'esito del giudizio di revocazione pendente davanti al Consiglio di Stato – giudizio che diverrebbe peraltro improcedibile essendo orientato al medesimo obiettivo di caducazione dell'intera gara.

7. – In replica, Service Med ha insistito sulla crucialità della prima censura incentrata sull'inosservanza del principio di invarianza al punto di chiedere, laddove persistessero dubbi ermeneutici, il deferimento della questione all'Adunanza plenaria *ex* art. 99 c.p.a. quale questione interpretativa di massima importanza ("*se la rinuncia postuma all'offerta da parte di concorrenti non utilmente posizionati in graduatoria, successivamente all'aggiudicazione annullata dal T.A.R., debba considerarsi come rilevante o meno ai fini del calcolo di medie nella procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte e per l'applicazione del principio di invarianza in vista della nuova aggiudicazione*").

8. – Espletato lo scambio di memorie difensive *ex* art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa all'udienza pubblica del 16 luglio 2026 e, successivamente, trattenuta in decisione.

9. – L'appello è fondato.

10. – Assume valenza dirimente e logicamente pregiudiziale la disamina del primo motivo nella parte in cui censura l'inosservanza del principio di invarianza delle offerte *ex* art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016.

Come noto, tale disposizione - che riproduce la disposizione dell'art. 38, co. 2-*bis*, del d.lgs. n. 163 del 2006, inserita dall'art. 39 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - stabilisce che "*ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronunzia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione od esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte*".

Secondo la consolidata elaborazione pretoria (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2257), siffatto "*principio di invarianza*", che opera nel senso della "*cristallizzazione delle offerte*" e della "*immodificabilità della graduatoria*" ed integra un'espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale, per positiva irrilevanza delle sopravvenienze, obbedisce alla duplice e concorrente finalità:

a) di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta si presume senz'altro anomala, situazione che ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286; *id*., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579);

b) di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall'unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di

anomalia, di incidere direttamente su quest'ultima traendone vantaggio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2017, n. 841).

11. – In correlazione alla evidenziata *ratio legis*, si è ritenuto che la regola fosse destinata a trovare applicazione non soltanto in presenza di criteri di aggiudicazione automatici, come quello del minor prezzo, per i quali sia previsto, anche ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il "*calcolo di medie*" (cfr. art. 97 d.lgs. n. 50/2016), ma anche nelle ipotesi di criteri rimessi alla valutazione discrezionale della commissione valutatrice, come nel caso della offerta economicamente più vantaggiosa, le quante volte (come nel caso che debba procedersi, in base al disciplinare di gara, secondo il metodo del c.d. confronto a coppie) la formazione della graduatoria sia condizionata dal meccanismo di "normalizzazione" del punteggio conseguito da ciascun concorrente, attraverso il confronto parametrico con quello dell'offerta migliore, che è alterato dalla modifica della platea dei concorrenti da confrontare attraverso la rideterminazione di valori medi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2019, n. 4789).

Di contro, si è esclusa l'operatività della regola, anzitutto per un limite di ordine positivo, nei casi in cui la formula matematica utilizzata per la valutazione e il confronto delle offerte dei partecipanti, nei quali sia i valori iniziali sia il risultato finale corrispondono a valori fissi, non sottende alcuna media di dati o valori, rimanendo per converso insensibile ad eventuali modifiche determinate da provvedimenti giurisdizionali soltanto l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4664), e ciò in quanto in una siffatta eventualità, dovrebbe trovare *ex novo* applicazione la suddetta formula in relazione alle offerte rimaste in gara.

Questa giurisprudenza ha, altresì, rilevato come la regola in questione fosse destinata a operare non solo ai (meri) fini della determinazione della soglia di anomalia, ma anche ai (più comprensivi) fini del divieto di regressione procedimentale, che implica,

ad esempio, l'immodificabilità della graduatoria anche all'esito della estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2257/2020, cit.).

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza anche in relazione alla regola come riproposta nell'articolo 108, co. 12, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con la sola differenza che nel sistema del nuovo codice la fissazione di una soglia di anomalia è solo eventuale, e in tale ipotesi avviene già nei documenti di gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2026, n. 87).

12. – A rigore, la fattispecie che viene all'attenzione del Collegio non ricade nelle ipotesi più assiduamente affrontate dall'elaborazione pretoria – trattandosi di ritiro spontaneo e non già di esclusione di un concorrente sopravvenuta dopo l'annullamento dell'originaria aggiudicazione – ma pare attagliarsi comunque alla *littera legis* della disposizione: non si può dubitare, infatti, che la rinuncia volontaria alla prosecuzione nella procedura sia assimilabile, *quoad effectum*, all'esclusione, mentre appare di limpida interpretazione la prima ipotesi enucleata dal legislatore laddove sterilizza tali mutamenti soggettivi sopravvenuti "*ai fini del calcolo di medie nella procedura*".

12.1. – Orbene, è pacifico e incontestato che il Disciplinare della gara *de qua*, al punto 17.3, prevedeva che il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica si differenziasse sostanzialmente laddove il confronto competitivo si dispiegava tra due soli operatori (punteggio inversamente proporzionale al prezzo) oppure entro una platea più ampia ove assumeva significativamente rilievo la media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (formula bilineare con coefficiente 0,90). Nel caso di specie, dunque, non rileva tanto la questione della determinazione della soglia di anomalia - che costituisce la seconda ipotesi enucleata dal legislatore -, bensì il calcolo delle medie rilevanti nella formula di attribuzione del punteggio attribuito alle offerte economiche – offerte peraltro già

note nella loro entità atteso che la procedura era pacificamente giunta alla prima aggiudicazione definitiva, poi annullata in sede giurisdizionale.

12.2. – Tale ultima circostanza – l'essersi perfezionata l'aggiudicazione definitiva, ancorché gravata giurisdizionalmente – è stata incomprensibilmente derubricata dal giudice di prime cure come se l'annullamento giurisdizionale l'avesse posta nel nulla *in toto* sterilizzandone tutti gli effetti. In verità da un'attenta disamina del giudicato amministrativo scaturente dalla sentenza del T.A.R. Liguria n. 747/2024, poi confermata da questa Sezione con la sentenza n. 4774/2025, si evince che entrambe le pronunce avevano chiarito che la riedizione della procedura implicava che "*le offerte tecniche dovranno essere rivalutate per tutti gli* item *da parte di una nuova commissione*" lasciando impregiudicate le offerte economiche.

Ancor più nitidamente, la sentenza d'appello, al punto 12.7 in diritto, afferma il "*consolidamento, per la parte non attinta dalle censure attoree, dell'attività valutativa della Commissione di gara, le cui risultanze, per la suddetta parte intangibili, dovranno integrarsi con quelle scaturite dalla verificazione, oltre che con quelle dell'attività valutativa da compiersi* ex novo *dalla nuova Commissione per tutti i concorrenti, come evidenziato dal T.A.R., al fine di pervenire alla attribuzione dei punteggi e, quindi, alla formulazione della graduatoria conclusiva*".

12.3. – Indi, la valutazione delle offerte economiche doveva ritenersi ferma e non vi era alcun margine per rimetterla in discussione, peraltro con l'applicazione surrettizia di una formula dagli effetti evidentemente distorsivi sul piano dell'attribuzione dei punteggi.

Ad abundantiam, il deragliamento da una formula all'altra desta vieppiù perplessità ponendo mente al fatto che la tormentata procedura per cui è causa proveniva già da una ri-aggiudicazione in cui un punto del contendere era stato proprio l'aver circoscritto – da parte della stazione appaltante – la fase rinnovatoria alle sole offerte tecniche e non già a quelle economiche, ormai note e cristallizzate nei loro punteggi.

Non può che prestarsi a censura l'aver rimesso in discussione da parte della stessa stazione appaltante la valutazione economica – impregiudicata dal giudicato amministrativo e non contestata dalle parti – per il sol fatto che due offerenti, previamente interpellati in sede di riedizione del potere, avessero manifestato l'intendimento di rinunciare alla partecipazione alla procedura.

13. – Orbene, le evidenziate finalità antielusiva e acceleratoria del principio di invarianza si inverano con particolare nitidezza nella controversia *sub iudice*. Da un lato, la finalità antielusiva è vieppiù evidente in ipotesi come quella in esame laddove il ritiro dei concorrenti ben potrebbe essere "sollecitato" da chi, a buste ormai aperte (ossia in un momento in cui già si conoscono i ribassi offerti da tutti i concorrenti), attraverso semplici calcoli matematici sia in grado di ipotizzare se e quali vantaggi potrebbe ritrarre dalle modifiche che ne deriverebbero sulla media dei punteggi.

Dall'altro, la *ratio* acceleratoria sottesa al principio di invarianza esclude, nel caso di specie, la rinnovazione della valutazione tecnica delle offerte delle rinunciatarie – esito chiaramente confliggente con i canoni di efficienza ed economicità dell'*agere* amministrativo - bensì postula la persistente rilevanza della loro originaria ammissione ai fini del calcolo delle medie nella procedura, col risultato di congelare la sub-graduazione delle offerte economiche stralciando, in fase conclusiva, le posizioni delle rinunciatarie.

Né a tale piano ragionamento potrebbe opporsi che il "fittizio" mantenimento in gara dei concorrenti non più interessati potrebbe sortire effetti paradossali, come nel caso in cui l'offerta di uno di essi dovesse risultare la prima in graduatoria, atteso che in tale estrema ipotesi, come condivisibilmente rilevato dall'appellante, alla stazione appaltante sarebbe sufficiente procedere a scorrimento della graduatoria ed all'aggiudicazione in favore del primo concorrente ancora in gara (il che vuol dire, con riguardo al caso di specie, che se anche è legittimo, dato il tempo trascorso, che il R.U.P. abbia interpellato tutti i concorrenti al fine di ottenere conferma delle offerte a

suo tempo formulate, forse sarebbe stato preferibile che a ciò si procedesse a valle del riesame delle offerte, e non prima).

14. – Tirando le fila della disamina svolta, il mutamento *in itinere* del paradigma valutativo di un elemento – quello economico – che non era mai stato oggetto di contenzioso se non con riguardo alla potenziale anomalia dell'offerta si pone insanabilmente in conflitto:

i) col principio di invarianza o cristallizzazione delle offerte *ex* art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016 una volta avvenuta la prima aggiudicazione definitiva, ancorché annullata *in parte qua* per quanto attiene alle valutazioni tecniche;

ii) con la stessa *lex specialis* - profilo accennato in modo cursorio nel gravame - laddove all'art. 17.3 sancisce l'individuazione della formula aritmetica da applicare in funzione del numero delle "*offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto*", essendo un dato irrefutabile che nella procedura *de qua* le offerte ammesse all'apertura della busta economica fossero quattro e non già due;

iii) con gli effetti conformativi del giudicato amministrativo di cui alle sentenze T.A.R. n. 747/2024 e Cons. Stato n. 4774/2025, che erano circoscritti alla rinnovazione della valutazione delle sole offerte tecniche *in parte qua*, lasciando intangibili gli altri elementi delle offerte (sia tecnici sia economici).

15. – Sul piano degli effetti, l'impatto del cambiamento di formula aritmetica *in itinere* ha ridotto il punteggio economico di Service Med di 7,49 punti, dunque in misura ampiamente esuberante l'entità del distacco finale tra le due società in competizione, pari a 2,61 punti, come si evince dalla tabella riportata nell'ultima determina di aggiudicazione impugnata (decreto n. 2694/2025).

15.1. – Ne riviene che l'accoglimento del primo motivo di appello risulta bastevole al superamento della prova di resistenza e rende superflua la disamina delle altre censure riproposte in appello, le quali possono formare oggetto di assorbimento, vuoi per ragioni tecnico-processuali (rispetto al secondo, terzo, quarto e quinto motivo di

appello l'effetto conformativo dell'accoglimento della prima censura si estrinseca nell'ennesima rinnovazione della valutazione delle offerte in conformità al giudicato formatosi sulle ridette pronunce), vuoi per ragioni di ordine logico-pregiudiziale, essendo gli altri motivi di impugnazione svolti in via subordinata (sesto, settimo e ottavo motivo di appello).

15.2. – Per le medesime ragioni di cui al punto precedente va respinta la domanda risarcitoria riproposta dall'appellante, giacché l'effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello è rappresentato dalla rinnovazione della valutazione delle offerte *in parte qua* e, in tesi, dallo svolgimento della verifica di anomalia, di tal ché la spettanza alla ricorrente del "bene della vita" costituito dall'aggiudicazione dipenderà dall'esito degli ulteriori sviluppi procedimentali.

16. – *In limine*, va respinta la pretesa dell'appellata Zuccato HC S.r.l. volta a sostenere che la fondatezza del motivo *de quo* determinerebbe l'automatica caducazione dell'intera procedura, estendendosi anche agli altri lotti della stessa poiché, a suo dire, anche per tali lotti – su cui la Sezione si è pronunciata con declaratoria di inammissibilità resa con la sentenza n. 2236 del 17 marzo 2026 –, la stazione appaltante ha seguito lo stesso *modus procedendi*, incorrendo dunque in eguale violazione.

16.1. – Siffatto opinare non può essere condiviso.

Per condivisibile giurisprudenza amministrativa, l'estensione dell'annullamento a tutti i lotti si verifica soltanto quando il vizio che ha determinato l'intervento cassatorio giurisdizionale afferisce a un segmento della procedura comune a tutti i lotti - tipicamente, le prescrizioni generali della *lex specialis* che hanno efficacia "trasversale" per i vari lotti in cui la procedura è suddivisa -, mentre nel caso che qui occupa il vizio in questione si è verificato nella fase di esame (*rectius*, riesame) e valutazione delle offerte, che è autonoma e distinta per ciascun lotto, pertanto non può estendere i propri effetti agli altri lotti.

16.2. – Conseguentemente, l'accoglimento del primo motivo di appello non è idoneo a recare vantaggio all'appellata Zuccato, in modo da superare la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nei quali essa aveva dedotto analogo vizio in relazione ad altri lotti della medesima procedura.

17. – Tutto ciò considerato, l'appello deve essere accolto nei termini dianzi esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatta salva la riedizione del potere amministrativo in conformità con il giudicato formatosi sulla pronuncia del T.A.R. n. 747/2024, poi confermata dalla sentenza di questa Sezione n. 4774/2025.

18. – La peculiarità della questione interpretativa sottesa alla fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Angelo Roberto Cerroni **Raffaele Greco**

IL SEGRETARIO